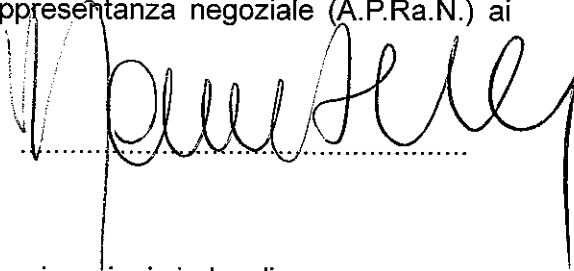


AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1945 di data 12 dicembre 2025, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per il Nuovo ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 12 gennaio 2026, le parti rappresentate:

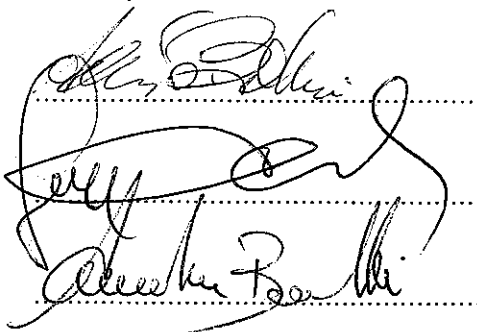
per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente



per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.



per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL - Enti locali

per la Fe.N.A.L.T.



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il Nuovo ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali.

NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI.

Premessa

1. D'intesa con le Organizzazioni sindacali, la Provincia autonoma di Trento, per sé e per i propri enti strumentali pubblici, i Comuni e le Comunità, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, intendono riformare, in quanto rappresentati al tavolo negoziale dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, il sistema ordinamentale del personale dipendente dagli enti del comparto Autonomie locali.

2. In particolare le parti concordano di promuovere un nuovo paradigma di sistema professionale basato su ruoli aperti e professioni a larga banda, come strumento per la creazione di valore pubblico e per erogare servizi di qualità per gestire le persone e per il loro sviluppo, superando una visione molecolare e parcellizzata del lavoro, basandolo invece sui valori della responsabilità, della valorizzazione del capitale umano, dell'autonomia e della promozione delle competenze relazionali e personali al servizio della creazione di valore pubblico.

3. A tal fine le parti convengono che le persone sviluppino la loro professionalità attraverso un continuo miglioramento delle competenze possedute e dei risultati ottenuti nel proprio ruolo entro un ambito di opportunità di crescita dato dalle progressioni disciplinate nell'Ordinamento professionale.



TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

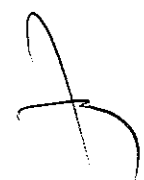


Art. 1 Oggetto e campo di applicazione



1. Il presente accordo disciplina il nuovo sistema di classificazione professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, ad esclusione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e del personale delle qualifiche forestali, e si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato (fatte salve le specifiche riportate nei singoli articoli), dipendente dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi enti strumentali pubblici, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, dai Comuni e Comunità e dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. Il presente accordo si applica al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 4 della deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 di data 4.4.2017 e dell'art. 2 dell'Accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25.9.2003.



Art. 2
Decorrenza

1. Il presente accordo ha effetto dalla data di sottoscrizione salve diverse decorrenze previste da specifiche disposizioni contenute in questo accordo.
2. L'applicazione dell'ordinamento avviene entro tredici mesi dalla sua sottoscrizione.

TITOLO II
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 3
Sistema di classificazione del personale

1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in tre aree che corrispondono a tre differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori (area 1);
- Area degli Istruttori (area 2);
- Area dei Funzionari (area 3).



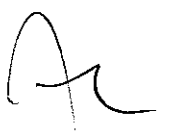
2. L'area degli Operatori (area 1) è articolata in tre livelli: livello di ingresso, livello base e livello evoluto. L'area degli Istruttori (area 2) e l'area dei Funzionari (area 3) sono articolate in due livelli, il livello base ed il livello evoluto. Le aree ed i livelli, nelle articolazioni indicate nel precedente periodo, corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative. Le aree ed i livelli sono individuati mediante le declaratorie, definite nell'Allegato 1) al presente accordo, che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuno di essi.



3. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, ogni dipendente è tenuto a svolgere le attività per le quali è stato assunto e quelle equivalenti nell'ambito dell'area e livello di inquadramento. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro.

4. Le figure professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area/livello. I contenuti di ciascuna figura professionale possono essere individuati a livello di ente previo parere obbligatorio delle loro forme rappresentative e formulati nel rispetto delle declaratorie dell'area/livello di cui all'Allegato 1).

5. Qualora gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identifichino figure professionali non individuate nell'Allegato 4) promuovono, anche per il tramite delle loro forme rappresentative, apposita contrattazione a livello di comparto al fine di collocarle nella corrispondente area/livello di cui all'Allegato 1).



6. Ogni dipendente è inquadrato nell'ordinamento professionale attraverso un sistema di classificazione che prevede la collocazione in area e livello, figura professionale e posizione retributiva.

7. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente ordinamento nelle categorie B evoluto e C evoluto viene ridenominato come B evoluto senior e C evoluto senior venendo collocato nel nuovo sistema di classificazione rispettivamente all'area degli operatori livello evoluto e degli istruttori livello evoluto, secondo le trasposizioni di cui all'allegato 3).

8. Ciascun livello nell'ambito dell'area è articolato in sei posizioni retributive. Il valore della sesta posizione retributiva, che è istituita con il presente accordo, è fissato, per ciascuna area e livello, nell'Allegato 5) di questo accordo.

9. Al personale inquadrato nelle aree di cui al comma 1 spetta, in prima applicazione, il trattamento economico tabellare alle date dell'1 gennaio 2023 e dell'1 gennaio 2024 riportato nell'Allegato 5) di questo accordo, come derivante dagli accordi negoziali di data 30 aprile 2024, di data 11 ottobre 2024 e di data 21 febbraio 2025, e a regime quello stabilito nella contrattazione collettiva.

Art. 4

Mutamento di figura professionale

1. In presenza di specifiche ragioni tecniche, organizzative e produttive e con il consenso del dipendente, l'Amministrazione ha facoltà di disporre il mutamento di figura professionale, a parità di inquadramento giuridico-economico (a tale fine non rileva, nell'ambito dell'Area dei Funzionari, l'ammontare della voce "elemento aggiuntivo della retribuzione"), nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la nuova figura professionale. Per il mutamento nelle figure professionali che prevedono specifiche abilitazioni è inoltre indispensabile il possesso dei titoli culturali necessari (laurea magistrale, specialistica o quadriennale vecchio ordinamento, oltre all'abilitazione all'esercizio della professione).

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ai fini del mutamento di figura professionale non rilevano la modalità e i requisiti di accesso nel ruolo dell'Amministrazione o nella figura professionale di inquadramento.

3. I dipendenti possono chiedere, a parità di inquadramento giuridico-economico, il passaggio ad altra figura professionale purché siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso alla figura professionale richiesta.

4. Il passaggio di cui al comma 3 avviene previo superamento di apposito colloquio da svolgersi secondo modalità e criteri stabiliti dall'Amministrazione.

5. Il mutamento alla figura professionale di Avvocato è possibile esclusivamente previo espletamento di procedura selettiva interna attivata dall'Amministrazione riservata al personale dell'Area dei Funzionari in possesso dei necessari requisiti professionali e culturali.

6. Ai fini della dotazione complessiva, il mutamento di figura professionale di cui ai commi 1 e 3 determina la trasformazione del posto occupato nella figura di provenienza in un posto della nuova figura professionale.

Art. 5

Posizioni di elevata professionalità e specializzazione

1. Al fine della copertura di posizioni di elevata professionalità e specializzazione, caratterizzate da notevole autonomia ed esperienza, è istituito presso la Provincia l'elenco "degli esperti" con elevata qualificazione area 3. Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari (area 3) iscritto nel suddetto elenco può essere conferito un incarico di "esperto con elevata qualificazione" di durata pari a tre anni, rinnovabili alla scadenza, retribuito con la specifica indennità prevista dall'art. 15 dell'accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 23 dicembre 2016 con le precisazioni di cui all'art. 33 dell'accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021. Relativamente al personale degli enti strumentali pubblici, l'elenco degli esperti con elevata qualificazione è gestito a livello di Amministrazione provinciale secondo modalità applicative oggetto di concertazione tra Provincia ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

2. Nell'elenco degli "esperti" con elevata qualificazione area 3 confluisce in prima applicazione il personale della Provincia che ricopre, alla data di entrata in vigore di questo accordo, l'incarico di "funzionario esperto" attribuito ai sensi dell'art. 38 bis della legge provinciale n. 7/1997. L'assegnazione di tale incarico è confermata fino alla definizione delle modalità applicative richiamate al comma 1. E' confermato a tale fine il finanziamento esistente alla data di entrata in vigore dell'ordinamento.

3. Gli enti diversi dalla Provincia, al fine di dare operatività alle disposizioni di cui al comma 1, si avvalgono dell'elenco gestito a livello centrale da parte degli organismi di rappresentanza (Consorzio dei comuni trentini e UIPA), secondo modalità applicative regolate in sede di contrattazione di settore, tra cui l'individuazione dei livelli di responsabilità richiesti per la copertura delle posizioni di "esperto".

TITOLO III

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Art. 6

Obiettivi generali

1. La progressione economica orizzontale, che consiste nel passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di inquadramento nell'ambito di ciascun livello, correla, anche in ragione dei risultati ottenuti, l'incremento retributivo al maggior grado di esperienza professionale progressivamente acquisita dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area/livello di appartenenza e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dal dipendente stesso.

2. Salvo quanto previsto all'art. 10, la progressione di cui al comma 1 avviene mediante procedura comparativa alla quale è ammesso il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

Art. 7

Utilizzo delle risorse

1. Le complessive risorse destinate alle procedure di progressione orizzontale sono decurtate, prima del riparto di cui al successivo comma 2, dell'importo necessario al finanziamento dei passaggi dalla prima alla seconda posizione retributiva come disciplinati all'art. 10.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le risorse a disposizione per le procedure di progressione orizzontale, come determinate ai sensi del comma 1, sono ripartite all'interno di ciascuna area/livello e destinate alle varie posizioni retributive in proporzione agli addensamenti degli aventi diritto collocati rispettivamente nella seconda, terza, quarta e quinta posizione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza della progressione.

3. Il numero delle progressioni da attribuire in relazione a ciascuna posizione retributiva è determinato dividendo le risorse destinate a ciascuna posizione per il valore differenziale tra la posizione di destinazione e quella di provenienza, calcolato con riguardo al valore delle posizioni retributive in vigore all'1 gennaio dell'anno di decorrenza della progressione stessa. I quozienti non interi sono arrotondati all'unità inferiore nel caso di frazioni inferiori a 0,5 e all'unità superiore nel caso di frazioni pari o superiori a 0,5.

4. Negli enti con meno di duecento dipendenti e nelle A.P.S.P. le risorse sono utilizzate cumulativamente e secondo una graduatoria unica comprendente il personale di tutte le aree/livelli in possesso dei prescritti requisiti, salvo quanto diversamente disposto in accordo decentrato. Per garantire omogeneità di utilizzo delle risorse nello scorrimento della graduatoria unica, le stesse vengono impiegate, seguendo l'ordine della graduatoria e sino ad esaurimento, per attribuire in successione un passaggio in ogni posizione retributiva. Al personale che non abbia conseguito progressioni orizzontali da più di 3 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui al punto a) del comma 2 art. 9 "Criteri di formazione delle graduatorie" del presente accordo.

La graduatoria unica è formata a seguito della omogeneizzazione dei punteggi fra aree/livelli da definire in una successiva sede contrattuale.

Art. 8

Ammissione

1. Salvo quanto previsto all'art. 10, la progressione economica orizzontale nell'ambito dei livelli è attivata tramite procedura comparativa con cadenza triennale, nel limite delle risorse disponibili e previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

2. Sono ammessi alla procedura di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato collocati senza soluzione di continuità nella posizione retributiva di inquadramento da almeno quattro anni per le progressioni alle posizioni retributive quinta e sesta e da almeno tre anni per la progressione

alle posizioni retributive terza e quarta. Sono fatti salvi i periodi considerati utili ai sensi dell'articolo 16.

3. Eventuali sanzioni disciplinari superiori alla multa e/o eventuali accertamenti di non adeguatezza della prestazione negli ultimi due anni antecedenti la decorrenza della progressione economica orizzontale comportano il ritardo nella decorrenza della progressione pari ad un anno per ogni anno nel quale è stata applicata la sanzione disciplinare e/o la valutazione di non adeguatezza.

4. Ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione economica orizzontale è computata anche l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato prestati presso gli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale per i quali è avvenuto l'accertamento di adeguatezza della prestazione. Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time (sia orizzontale che verticale) è valutato per intero.

5. Per il calcolo del periodo di inquadramento ai sensi del comma 2, si computano esclusivamente i periodi di servizio indicati come utili ai fini giuridici ed economici dalle norme di legge o di contratto. Al fine di garantire ai dipendenti di accedere alla procedura di progressione economica orizzontale, fatto salvo il requisito della continuità del servizio, possono altresì essere computate un massimo di 12 giornate considerate complessivamente nel periodo di riferimento, indicate come non utili ai fini giuridici ed economici da norme di legge o di contratto.

6. Ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione alle successive posizioni, all'anzianità maturata presso l'Ente di attuale inquadramento, è equiparata quella maturata in ruolo o a tempo indeterminato nei medesimi o superiori livelli e categorie degli Enti pubblici destinatari dei contratti collettivi di lavoro relativi ai comparti di contrattazione individuati dall'accordo di data 25 settembre 2003 e s.m. o presso altri enti dai quali il personale è transitato per processi di mobilità o a seguito del trasferimento di competenze. I servizi prestati dai dipendenti comunali presso società di gestione di servizi pubblici sono valutati ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione economica orizzontale.

7. I requisiti di ammissione devono essere maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza della progressione.

Art. 9

Criteri di formazione delle graduatorie

1. Salvo quanto previsto all'art. 10, i dipendenti acquisiscono la posizione retributiva successiva secondo l'ordine delle distinte graduatorie formate per area/livello e per posizione retributiva sulla base dei punteggi ottenuti mediante applicazione dei criteri fissati nei seguenti commi.

2. Le graduatorie sono formate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ogni dipendente e determinato dalla somma dei punteggi previsti per ciascuno dei seguenti fattori:

a) punteggio attribuito in relazione all'esperienza professionale (incidenza del 90% sul totale del punteggio):

a1) esperienza professionale maturata nell'area di appartenenza:

le frazioni di anno pari o superiori ai 6 mesi sono valutate come anno intero; si computa unicamente l'esperienza professionale utile ai fini giuridici ed economici. Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato per intero. Eventuali periodi di

lavoro con contratto a tempo determinato con mansioni del medesimo profilo professionale e area di appartenenza, già prestati presso l'ente di attuale inquadramento o presso enti destinatari dei contratti collettivi di lavoro relativi ai comparti di contrattazione individuati dall'accordo di data 25 settembre 2003 e s.m. o presso altri enti dai quali il personale è transitato per processi di mobilità o a seguito del trasferimento di competenze e/o presso altri enti pubblici in corrispondenti o superiori livelli e categorie sono valutati ai fini della determinazione del punteggio di cui alla presente lettera a1) a condizione che siano stati oggetto di valutazione.

All'esperienza professionale a tempo indeterminato maturata presso l'ente di attuale inquadramento è equiparata quella maturata a tempo indeterminato nei corrispondenti o superiori livelli e categorie di altri enti pubblici.

Ogni anno di esperienza professionale o frazione di anno computata per intero vale 1,0 punti.

In relazione alle risultanze di cui all'art. 16, tale valore numerico è rideterminato come segue:

- 1,5 in caso di eccellenza;
- 0,5 in caso di non adeguatezza.

E' assimilato al servizio svolto nell'area di attuale inquadramento quello svolto nell'area immediatamente inferiore ove l'inquadramento in essere all'atto delle procedure di progressione sia stato conseguito a seguito di reinquadramento generale della figura professionale.

a2) esperienza professionale maturata nelle aree inferiori:

Area 1 (Operatori): 0,70 punti per anno

Area 2 (Istruttori) : 0,50 punti per anno

Le frazioni di anno pari o superiori a 6 mesi sono valutate come anno intero; si computa unicamente l'anzianità di servizio/esperienza professionale utile ai fini giuridici ed economici.

All'anzianità di servizio professionale a tempo indeterminato maturata presso l'ente di attuale inquadramento è equiparata quella maturata in ruolo o a tempo indeterminato nei corrispondenti o superiori livelli e categorie di altri enti pubblici;

b) punteggio per il possesso dei titoli di studio di cui all'allegato 2) (incidenza del 10% sul punteggio totale).

Art. 10

Progressione alla seconda posizione retributiva

1. Nel limite delle risorse disponibili per il finanziamento delle progressioni orizzontali, il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene dopo quattro anni di permanenza nella prima posizione senza soluzione di continuità e corrispondente accertamento di adeguatezza della prestazione, con utilizzo prioritario delle citate risorse. La seconda posizione retributiva è attribuita a decorrere dall'1 gennaio successivo a quello di maturazione dei requisiti.

2. L'accertamento di non adeguatezza della prestazione nonché le sanzioni disciplinari superiori alla multa comportano il ritardo di un anno nei tempi della progressione medesima. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro inflizione.

Art. 11

Norma programmatica di prima applicazione

1. In prima applicazione delle procedure di progressione orizzontale, il requisito minimo di permanenza nella posizione retributiva stabilito al comma 2 dell'art. 8 è fissato in anni tre per l'ammissione a tutte le posizioni retributive, con le precisazioni di cui ai commi 3 e 5 del medesimo art. 8.

2. In relazione alle risorse che saranno rese disponibili per l'applicazione della presente norma, le parti si incontrano per stabilire la decorrenza della progressione e relativa data di verifica dei requisiti.

TITOLO IV PROGRESSIONE VERTICALE

Art. 12

Obiettivi generali della progressione verticale

1. La progressione verticale è lo strumento attraverso il quale si realizza lo sviluppo professionale del dipendente all'interno dell'Amministrazione. I criteri generali di programmazione/svolgimento delle progressioni verticali sono concertati con le Organizzazioni sindacali a livello centrale da parte dell'Amministrazione provinciale e degli organismi di rappresentanza (Consorzio dei comuni trentini e UPIPA).

2. Lo sviluppo professionale si realizza mediante la progressione dal livello base a quello evoluto di ciascuna area, nonché per l'area 1 dal livello di ingresso al livello base, e mediante la progressione da un'area all'altra.

Art. 13

Progressione verticale nell'ambito dell'area

1. La progressione all'interno dell'area avviene nel limite dei posti disponibili stabiliti previa concertazione sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali e nel limite delle risorse rese disponibili.

2. I requisiti per l'ammissione alle procedure di progressione verticale che devono essere posseduti alla scadenza dei termini previsti dal bando sono:

- esperienza professionale di almeno 4 anni nel livello di provenienza con corrispondente accertamento di adeguatezza della prestazione. Sono fatti salvi i periodi considerati utili ai sensi dell'articolo 16.
- titolo di studio in ogni caso non inferiore a quello previsto per l'accesso all'area di appartenenza, fatto salvo quanto successivamente previsto per le norme di prima applicazione.

3. Ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione verticale è computata l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato per i quali è avvenuto l'accertamento di adeguatezza della prestazione. Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato per intero.

4. Ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione verticale, all'esperienza professionale maturata presso l'ente di attuale inquadramento è equiparata quella maturata a tempo indeterminato nei medesimi o superiori livelli e aree degli enti pubblici destinatari dei contratti

collettivi di lavoro relativi ai comparti di contrattazione individuati dall'accordo di data 25 settembre 2003 e s.m..

5. Sono computati unicamente i periodi di servizio utili ai fini giuridici ed economici.

6. La progressione avviene per il tramite di un bilancio delle competenze - il cui modello è adottato previa concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo da svolgersi in maniera coordinata tra l'ente Provincia e gli organismi di rappresentanza dei comuni/comunità e delle APSP sulla base di una proposta unitaria - dimostrate nell'attività lavorativa e/o del potenziale lavorativo dei partecipanti, in coerenza con le mansioni previste per il livello superiore, nonché della valorizzazione degli esiti della procedura di cui all'articolo 16, dei titoli professionali e culturali posseduti dal personale che partecipa, se coerenti con le mansioni del livello superiore, nonché dell'esperienza professionale maturata.

7. Eventuali sanzioni disciplinari superiori alla multa e/o eventuali accertamenti di non adeguatezza della prestazione negli ultimi due anni antecedenti la decorrenza della progressione economica verticale comportano il ritardo nella decorrenza della progressione pari ad un anno per ogni anno nel quale è stata applicata la sanzione disciplinare e/o la valutazione di non adeguatezza.

8. Il dipendente inquadrato in livello superiore non è soggetto a periodo di prova.

9. L'Amministrazione comunica al dipendente il nuovo inquadramento per il quale non si procede alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.

10. L'inquadramento degli aventi diritto al livello superiore avviene mediante copertura di eventuali posti vacanti o trasformazione dei posti occupati nella dotazione complessiva di personale.

11. Nel bando di indizione della progressione verticale sono dettagliati criteri e modalità per l'esecuzione della procedura di progressione.

Art. 14

Progressione verticale tra le aree

1. Il passaggio all'area superiore avviene secondo quanto previsto dalle leggi regionali e provinciali in materia di personale, nel limite delle risorse e dei posti disponibili, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali.

2. I requisiti per l'ammissione alle procedure di progressione verticale che devono essere posseduti alla scadenza dei termini previsti dal bando sono:

- titolo di studio previsto per l'accesso all'area di destinazione,

o in alternativa

- titolo di studio previsto per l'accesso all'area di provenienza accompagnato da almeno quattro anni di esperienza professionale nel livello evoluto dell'area di provenienza o da almeno dieci

anni complessivamente maturati nell'area medesima, con corrispondente accertamento non negativo di cui all'art. 16. Sono fatti salvi i periodi considerati utili ai sensi dell'articolo 16.

3. Ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione verticale, non viene computata l'esperienza professionale maturata in rapporto di lavoro a tempo determinato. Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato per intero.

4. Ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione verticale, all'anzianità di servizio/esperienza professionale a tempo indeterminato maturata presso l'ente di attuale inquadramento è equiparata quella maturata a tempo indeterminato nei medesimi o superiori livelli e aree degli enti pubblici destinatari dei contratti collettivi di lavoro relativi ai comparti di contrattazione individuati dall'accordo quadro di data 25 settembre 2003 e s.m..

5. Sono computati unicamente i periodi di servizio utili ai fini giuridici ed economici.

6. L'accertamento annuale negativo in uno dei quattro anni del quadriennio di requisito nonché le sanzioni disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti la decorrenza della progressione comportano la mancata ammissione alla procedura di progressione.

7. Le procedure di progressione di cui al presente articolo valorizzano, oltre alla preparazione teorica, l'esperienza professionale maturata presso l'ente secondo criteri e modalità stabiliti nella concertazione di cui al comma 1.

8. In caso di passaggio all'area immediatamente superiore il dipendente è esonerato dal periodo di prova.

9. L'Amministrazione comunica al dipendente il nuovo inquadramento per il quale si procede alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.

10. L'inquadramento degli aventi diritto all'area superiore avviene mediante copertura di eventuali posti vacanti o trasformazione dei posti occupati nella dotazione complessiva di personale.

TITOLO V

MODALITA' APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE

Art. 15

Modalità applicative delle procedure di progressione

1. In caso di progressione verticale al dipendente è attribuita la posizione retributiva iniziale del nuovo livello/area. Qualora lo stipendio tabellare in godimento, ivi compresi l'eventuale elemento aggiuntivo o distinto della retribuzione, risulti superiore allo stipendio tabellare, ivi compreso

l'eventuale elemento aggiuntivo, derivante dalla progressione, è attribuita la posizione retributiva immediatamente superiore al trattamento economico in godimento da parte del dipendente.

2. Il dipendente conserva l'eventuale maturato economico in godimento, nonché eventuali voci individuali non assorbibili.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche al personale che, presso l'ente di appartenenza, è inquadrato in area/livello superiore in esito a procedure concorsuali pubbliche bandite dal medesimo ente.

4. La valutazione dei requisiti nei confronti del personale che, alla data di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di progressione economica orizzontale, risulti alle dipendenze di un ente diverso da quello in cui risulta inquadrato alla data di decorrenza della progressione stessa, è effettuata dall'ente di provenienza che provvede a comunicare l'eventuale diritto all'ente di attuale inquadramento. Le risorse necessarie per il finanziamento della predetta progressione sono a carico dell'ente di appartenenza alla data di decorrenza della progressione anche a valere sulle risorse destinate alle future progressioni.

5. Il personale che nel periodo intercorrente tra la data di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura di progressione economica orizzontale e la data di decorrenza della progressione stessa abbia beneficiato di una progressione verticale, partecipa comunque alla procedura di progressione orizzontale nella categoria/livello rivestiti alla data di verifica dei requisiti, con successiva eventuale revisione dell'inquadramento economico nella nuova categoria/livello.

6. Al personale a cui viene riconosciuta la progressione economica verticale, all'esito di procedure di progressione indette dall'ente, anche ai sensi dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia, è attribuito un maturato economico individuale non riassorbibile pari alla metà del differenziale fra la posizione economica in godimento all'atto della partecipazione alla progressione verticale e quella immediatamente superiore nel livello di provenienza.

7. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, per le figure professionali per le quali è previsto l'inquadramento ai sensi degli artt. 18 - 22, nella diversa area o livello, l'anzianità maturata viene riconosciuta per intero ai fini dell'ammissione alla prima progressione economica orizzontale successiva all'inquadramento.

L'applicazione del comma 6 è garantita anche al personale di cui al presente comma in fase di primo inquadramento nonché al medesimo personale al quale è stata riconosciuta la progressione economica verticale all'esito di procedure di progressione indette dall'ente negli anni 2023, 2024 e 2025 con effetti economici e giuridici a decorrere dall'1 gennaio 2023 cui è riconosciuta altresì l'anzianità maturata come indicato nel precedente periodo.

8. Tutte le progressioni verticali devono prevedere una decorrenza unica e predeterminata nel bando (es. data di approvazione della graduatoria o data di inquadramento del primo idoneo). È fatto divieto di inquadrare retroattivamente gli idonei con decorrenze difformi. In caso di scorrimento di graduatorie prorogate, si applicano decorrenze unificate per tutti i beneficiari, a parità di procedura.

9. In prima applicazione delle procedure di progressione e al solo fine dell'ammissione, sono utilmente computati i periodi prestati a tempo determinato e indeterminato non valutati per assenza della previsione nel sistema di valutazione e/o per periodi inferiori ai 184 giorni nel medesimo anno

solare nella medesima figura professionale, successivamente all'1 gennaio 2020, presso gli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale.

10. In prima applicazione, con riferimento alle procedure di progressione verticale già bandite prima dell'entrata in vigore del presente accordo e fino alla conclusione della procedura di concertazione di cui all'art. 12 co. 1 del presente accordo, dette procedure proseguono con l'applicazione della disciplina previgente, con applicazione del trattamento economico previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo.

TITOLO VI ACCERTAMENTO DEI RISULTATI E DELLE COMPETENZE

Art. 16 Accertamento dei risultati e delle competenze



1. Il nuovo modello di accertamento dei risultati e delle competenze professionali, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, è adottato entro venti mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo di revisione dell'ordinamento previa concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie, da svolgersi in maniera coordinata tra l'ente Provincia e gli organismi di rappresentanza dei comuni/comunità e delle APSP sulla base di una proposta unitaria, ed ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo alla sua adozione. Il nuovo modello di accertamento dei risultati e delle competenze professionali si informa ai principi di allineamento tra prestazione individuale e organizzativa, chiarezza e trasparenza, equità ed imparzialità, partecipazione e miglioramento continuo.

2. Tale modello, adottato con le modalità di cui al precedente comma 1, declina la prestazione in termini di adeguatezza/non adeguatezza e di eccellenza e dovrà prevedere un limite all'attribuzione della valutazione di eccellenza pari al 3% del personale valutato.

3. Gli esiti dell'accertamento dei risultati e delle competenze secondo il modello di cui al comma 1 sono utili, secondo quanto previsto nelle rispettive disposizioni, sia per le progressioni previste da questo ordinamento comunque denominate che per la valutazione dei risultati a valere dal primo anno successivo all'adozione del nuovo modello.

4. I contenuti essenziali del modello riguardano fra l'altro la natura dei risultati e i comportamenti attesi, il processo di accertamento e i relativi ruoli.

5. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo modello di valutazione di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 134 del vigente CCPL.

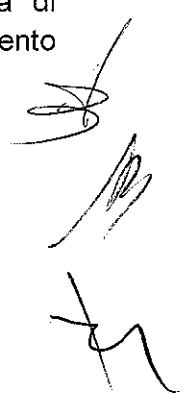


TITOLO VII
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 17
Inquadramento del personale
nel nuovo sistema di classificazione



1. Fatto salvo quanto disposto dai successivi articoli, il personale contemplato dal presente accordo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto dall'1 gennaio 2023 o dalla data di assunzione, se successiva, secondo la Tabella di trasposizione automatica e di corrispondenza nel sistema di classificazione di cui all'Allegato 3) al presente accordo e con attribuzione, nell'area/livello di destinazione, della posizione retributiva corrispondente a quella in godimento nella categoria/livello di provenienza. E' comunque fatto salvo il maturato economico in godimento nella categoria, livello di appartenenza anteriormente all'inquadramento di cui al presente comma.
2. Nelle more della definizione delle nuove figure professionali e dei relativi requisiti di accesso, sono confermate per le nuove aree/livelli le declaratorie, i requisiti di accesso e l'ascrivibilità delle figure professionali alle corrispondenti categorie di cui all'ordinamento professionale di data 20 aprile 2007 e successive modifiche, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato Tabella 4). Eventuali nuove figure professionali, anche raggruppate per famiglia professionale, sono inserite nell'ordinamento professionale a seguito di contrattazione a livello di comparto.
3. Le procedure per l'attribuzione di progressioni previste dall'Ordinamento professionale definite dai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina.
4. Per gli enti diversi dalla Provincia le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in caso di avvio della procedura di concertazione per l'attribuzione delle progressioni.
5. Le procedure concorsuali di accesso alle categorie/livelli di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 1, secondo la tabella di Trasposizione di cui all'Allegato 3) al presente accordo.
6. Il personale destinatario delle procedure di primo inquadramento di cui ai seguenti articoli conserva, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del reinquadramento e la data di conclusione della procedura di reinquadramento, l'eventuale trattamento accessorio in godimento legato all'inquadramento di provenienza.



Art. 18
Disposizioni specifiche
per il personale di categoria A

1. In sede di prima revisione degli inquadramenti successiva all'entrata in vigore del comma 2 bis, art. 66, della legge provinciale n. 7 del 1997, il personale appartenente alle figure professionali della categoria A dell'ordinamento professionale vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo è inquadrato nell'area degli operatori (area 1) del nuovo sistema di classificazione:

- nel livello base, con effetto dall'1 gennaio 2023, se in possesso di una anzianità di servizio pari o superiore a cinque anni alla data del 31 dicembre 2022;
- nel livello di ingresso, con effetto dall'1 gennaio 2023 o dalla data di assunzione se successiva, per anzianità di servizio inferiore a cinque anni alla data del 31 dicembre 2022.

Le figure professionali ad oggi in vigore sono da intendersi ascritte all'area 1 quanto a declaratoria e requisiti di accesso.



Art. 19
Disposizioni specifiche per il personale
di categoria B

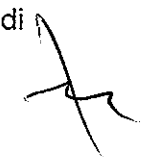
1. In sede di prima revisione degli inquadramenti successiva all'entrata in vigore del comma 2 bis, art. 66, della legge provinciale n. 7 del 1997, il personale appartenente alle figure professionali di operaio della categoria B dell'ordinamento professionale vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo è inquadrato, con effetto dall'1 gennaio 2023, nell'area degli operatori (area 1), livello evoluto, del nuovo sistema di classificazione qualora in possesso di una anzianità di servizio nelle figure operaie della categoria B di almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 20
Disposizioni specifiche
per gli Operatori socio-assistenziali

1. In sede di prima revisione degli inquadramenti successiva all'entrata in vigore del comma 2 bis, art. 66, della legge provinciale n. 7 del 1997, il personale appartenente alla figura professionale di Operatore socio-assistenziale della categoria B, livello base, dell'ordinamento professionale vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo è inquadrato, qualora in possesso del prescritto titolo di studio, nella figura professionale di Operatore socio-sanitario dell'area degli operatori (area 1), livello evoluto, del nuovo sistema di classificazione con effetto dall'1 gennaio 2023 o dalla data di acquisizione del titolo richiesto, se successiva.

Art. 21
Disposizioni specifiche
per i custodi forestali

1. In sede di prima revisione degli inquadramenti successiva all'entrata in vigore del comma 2 bis, art. 66, della legge provinciale n. 7 del 1997, il personale appartenente alla figura professionale di custode forestale della categoria C, livello base, dell'ordinamento professionale vigente alla data di



sottoscrizione del presente accordo è inquadrato, con effetto dall'1 gennaio 2023, nell'area degli istruttori (area 2), livello evoluto, figura professionale di custode forestale esperto, del nuovo sistema di classificazione qualora in possesso di una anzianità di servizio nella figura professionale di custode forestale del livello base della categoria C di almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 22
Disposizioni specifiche per l'inquadramento
nell'area 3 (dei Funzionari)

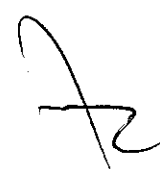
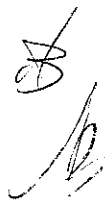


1. In sede di prima revisione degli inquadramenti successiva all'entrata in vigore del comma 2 bis, art. 66, della legge provinciale n. 7 del 1997, il personale appartenente alle figure professionali individuate nei successivi commi di questo articolo per le quali è richiesto, per l'accesso dall'esterno, il possesso del diploma di laurea o del titolo di studio che ne consenta l'iscrizione all'albo professionale, è inquadrato nell'area dei funzionari (area 3), livello base, con effetto dall'1 gennaio 2023 o dalla data di assunzione, se successiva, qualora in possesso dei requisiti richiamati nei successivi commi.

2. Il personale inquadrato nella figura professionale di Infermiere professionale e nelle altre figure professionali sanitarie non mediche (Decreto Ministero Sanità dd. 29 marzo 2001 e s.m.) del livello evoluto della categoria C dell'ordinamento professionale vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo, per le quali è richiesto, per l'accesso dall'esterno, il possesso del diploma di laurea o del titolo di studio che ne consente l'iscrizione all'albo professionale, è inquadrato, con effetto dall'1 gennaio 2023, o dalla data di assunzione, se successiva, nell'area 3, livello base, qualora in possesso dei predetti titoli di studio. Le figure professionali ad oggi in vigore sono da intendersi ascritte all'area 3 quanto a declaratoria e requisiti di accesso.

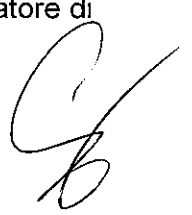
3. Il personale inquadrato nelle figure professionali di Educatore asili nido e di Educatore professionale della categoria C dell'ordinamento professionale vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo, per le quali è richiesto, per l'accesso dall'esterno, il possesso del diploma di laurea o del titolo di studio che ne consente l'esercizio della professione è inquadrato, con effetto dall'1 gennaio 2023, o dalla data di assunzione, se successiva, nell'area 3, livello base, qualora in possesso del predetto titolo di studio o in ogni caso dei requisiti per l'esercizio della professione alla data di sottoscrizione del presente accordo. Le figure professionali ad oggi in vigore sono da intendersi ascritte all'area 3 quanto a declaratoria e requisiti di accesso.

4. Il personale inquadrato in categoria C nelle figure professionali di assistente o di collaboratore con indirizzo socio/assistenziale che svolge, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi resi dal Centro per l'Infanzia della Provincia, le mansioni di educatore professionale per lo svolgimento delle quali è richiesto, per l'accesso dall'esterno, il possesso del diploma di laurea è inquadrato, con effetto dall'1 gennaio 2023, o dalla data di assunzione, se successiva, nell'area 3, livello base, qualora in possesso del predetto titolo di studio o in ogni caso dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo. Nelle more della ridefinizione complessiva, con successivo accordo, delle figure professionali nel nuovo sistema di classificazione, il personale contemplato dal presente comma è inquadrato, nell'ambito dell'area 3, livello base, nella figura professionale di Educatore professionale.



5. Il personale della Provincia inquadrato in categoria C nelle figure professionali di assistente o di collaboratore con indirizzo storico/culturale che svolge le mansioni di restauratore di beni culturali per lo svolgimento delle quali è richiesto, per l'accesso dall'esterno nella figura professionale di Funzionario restauratore istituita nel livello base della categoria D con deliberazione della Giunta provinciale n. 2196 di data 2 dicembre 2022, il possesso del diploma di laurea o di altro titolo di studio abilitante alla professione di restauratore dei beni culturali è inquadrato, con effetto dall'1 gennaio 2023, o dalla data di assunzione, se successiva, nell'area 3, livello base, figura professionale di Funzionario restauratore, qualora in possesso del predetto titolo di studio o in ogni caso dei requisiti per l'esercizio della professione di restauratore dei beni culturali.

6. Il personale della qualifica di collaboratore/coordinatore di servizi socio assistenziali e sanitari delle A.P.S.P. è inquadrato con effetto dall'1 gennaio 2023 o dalla data di assunzione, se successiva, nell'area 3, livello evoluto, figura di Funzionario coordinatore di servizi (socio-assistenziali/socio-sanitari/socio educativi) qualora in possesso di laurea specialistica e/o master per funzione di coordinamento o in alternativa di una esperienza professionale di almeno cinque anni alla data del 31.12.2022 nella figura professionale di Funzionario collaboratore/coordinatore di servizi socio assistenziali e sanitari delle APSP.



Art. 23
Collocazione del personale nella
sesta posizione retributiva

1. In prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, nella sesta posizione retributiva istituita con l'art. 3 del presente accordo nell'ambito di ciascun livello trovano collocazione con effetto dall'1 gennaio 2023 o dall'1 luglio 2023, in quanto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla procedura previsti dalla normativa applicabile prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento, i dipendenti a tempo indeterminato collocati senza soluzione di continuità nella quinta posizione retributiva da almeno cinque anni rispettivamente alla data del 31 dicembre 2022 o del 30 giugno 2023.

Art. 24
Dotazione complessiva di personale

1. Secondo quanto previsto dagli articoli 45 e 63, commi 1 *bis* e 3, della legge provinciale n. 7 del 1997, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale l'organico di ciascuna area/livello nell'ambito della dotazione complessiva di personale è costituito dai contingenti organici dei livelli/categorie previsti dal previgente ordinamento.

2. Qualora un dipendente transiti, per effetto del presente accordo, in un'area/livello superiore rispetto a quella prevista dalla semplice trasposizione delle categorie/livello nelle nuove aree/livello, come disposto dall'art. 17, comma 1, il posto occupato dal dipendente è trasformato in un posto d'organico dell'area in cui va a confluire, andando così ad aumentare l'organico della stessa fermi restando i fabbisogni programmati per l'accesso dall'esterno.



Art. 25
Norma di prima applicazione
della progressione verticale

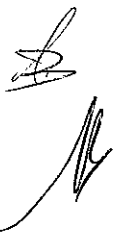
1. Al fine di tenere conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, la progressione tra le aree può avvenire, nel limite delle risorse rese disponibili, con le procedure valutative di cui all'articolo 66 della legge provinciale n. 7 del 1997 cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegata Tabella 4a) di corrispondenza.

2. Le amministrazioni destinatarie del presente ordinamento definiscono, previo espletamento della procedura di concertazione:

- a) i contingenti dei posti da destinare a livello di ente alla procedura, distinti per figura professionale, con priorità per le figure che non hanno possibilità di progressione all'interno dell'area di appartenenza, nonché per coloro che sono inquadrati in figure professionali ad esaurimento;
- b) i criteri per l'effettuazione delle procedure del comma 1 sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 - 1. esiti della procedura di cui all'articolo 16 conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni;
 - 2. assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni;
 - 3. possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
 - 4. competenze professionali possedute anche basate sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;
 - 5. esperienza professionale posseduta.



3. La concertazione di cui al comma 2 si svolge, per il personale degli enti strumentali pubblici, a livello di Amministrazione provinciale. Per il personale di comuni/comunità e delle A.P.S.P. la concertazione può svolgersi a livello di organismi di rappresentanza (Consorzio dei comuni trentini e UPIPA).



AREA DEGLI OPERATORI (AREA 1)

Declaratoria area:



Appartengono a quest'area:

- A) nel livello di ingresso: corrispondente a contenuti lavorativi di tipo ausiliario e a problematiche lavorative di tipo semplice, i/le lavoratori/trici che svolgono attività di supporto ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili;
- B) nel livello base: corrispondente a contenuti lavorativi qualificati ma non specialistici, i/le lavoratori/trici inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate;
- C) nel livello evoluto: corrispondente a contenuti lavorativi che presuppongono la maturazione di competenze derivanti da crescente specializzazione ed esperienza professionale, i/le lavoratori/trici che svolgono attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali.

L'assunzione avviene nel livello individuato dall'Amministrazione in relazione al contenuto mansionistico della figura professionale da assumere e dei relativi requisiti di accesso.

Requisiti di accesso:

livello di ingresso:

assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme vigenti pro tempore.



per il livello base:

diploma di scuola media inferiore (eventualmente accompagnato da attestati di qualificazione professionale o esperienza professionale).



per il livello evoluto:

diploma di scuola media inferiore, unitamente al possesso di:

- attestati di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici, inerenti la figura professionale di riferimento, di durata almeno biennale oppure
- esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni della figura professionale di riferimento;



oppure, in alternativa ai punti a) e b), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

AREA DEGLI ISTRUTTORI (AREA 2)

Declaratoria area:

Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro.

L'area degli istruttori è articolata in due livelli:

livello base, corrispondente a contenuti lavorativi che richiedono conoscenze teoriche di base e svolgimento in autonomia di compiti secondo metodi e procedure soltanto parzialmente definiti;

livello evoluto, corrispondente a contenuti lavorativi che richiedono conoscenze teoriche di base e approfondimenti specialistici, o, comunque, esperienza specialistica consolidata nelle problematiche connesse all'attività da svolgere. Questo livello prevede notevole autonomia operativa e può comportare il coordinamento e la supervisione di gruppi di operatori, nonché la progettazione e la direzione lavori nell'ipotesi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in via non prevalente.

Requisiti d'accesso:

per il livello di base

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, salvo eventuali ulteriori requisiti per l'accesso a specifiche professionalità stabiliti dal bando di concorso.

per il livello evoluto

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e abilitazione professionale o esperienza professionale di durata pari a quella richiesta ai dipendenti ai fini del passaggio dal livello di base a quello evoluto, salvo eventuali ulteriori o diversi requisiti per l'accesso a specifiche professionalità stabiliti dal bando di concorso.

AREA DEI FUNZIONARI (AREA 3)

Declaratoria area

Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Appartengono, altresì, a quest'area i lavoratori che svolgono attività negli ambiti educativi e dell'assistenza della cura diretta all'utenza.

L'area dei funzionari è articolata in due livelli:

livello base, corrispondente a contenuti lavorativi che richiedono approfondite conoscenze teoriche e specialistiche e la capacità di integrare la propria attività nell'ambito di una gestione per programmi ed obiettivi;

livello evoluto, corrispondente a contenuti lavorativi che richiedono l'innesto, su una forte preparazione teorica, di esperienze maturate nell'attività lavorativa. E' richiesta una notevole capacità propositiva e un atteggiamento attivo per integrare la propria attività nell'ambito di una gestione per programmi ed obiettivi.

Requisiti di accesso:

per il livello base:

diploma di laurea di durata almeno triennale ed eventuale relativa abilitazione professionale ovvero frequenza di corsi di specializzazione o esperienza professionale specifica. Per specifiche professionalità potrà essere richiesto dal bando di concorso il diploma di laurea di durata almeno quadriennale o la laurea specialistica e l'eventuale relativa abilitazione professionale.

per il livello evoluto

diploma di laurea di durata almeno quadriennale o laurea specialistica ed eventuale relativa abilitazione, nonché esperienza professionale di durata pari a quella richiesta ai dipendenti ai fini del passaggio dal livello di base a quello evoluto.

ALLEGATO 2)

CATEGORIA	TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO
Area 1 degli Operatori (livello di ingresso)	Assolvimento dell'obbligo scolastico	1
	Licenza scuola dell'obbligo o avviamento	2
	Attestati/Diplomi di qualifica di durata almeno biennale	3
	Diploma di maturità o titoli superiori	4
Area 1 degli Operatori (livelli base ed evoluto)	Licenza media	1
	Attestati/Diplomi di qualifica di durata almeno biennale	2
	Diplomi di maturità	3
	Titoli superiori	4
Area 2 degli Istruttori (livelli base ed evoluto)	Diplomi di maturità	1
	Laurea	2
	Laurea specialistica	3
	Master 1° livello	+1
	Master 2° livello	+2
	Diploma di specializzazione	+3
	Dottorato di ricerca	+4
Area 3 dei Funzionari (livelli base ed evoluto)	Laurea	1
	Laurea specialistica	2
	Master 1° livello	+1
	Master 2° livello	+2
	Diploma di specializzazione	+3
	Dottorato di ricerca	+4

*I master, i diplomi di specializzazione, i dottorati non devono essere stati richiesti quali titoli ai fini dell'assunzione.

**Nel caso siano posseduti dal dipendente più titoli di studio viene attribuito il punteggio più alto.

***Al diploma di laurea è equiparato il diploma di alta formazione professionale o titolo equiparato.

****Alla laurea specialistica è equiparata la laurea quadriennale.

ALLEGATO 3)

Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione

precedente sistema di classificazione				nuovo sistema di classificazione
Categoria	Livello		Area	Livello
A				ingresso
B	base	➡	1 Operatori	base
	evoluto	➡		evoluto
C	base	➡	2 Istruttori	base
	evoluto	➡		evoluto
D	base	➡	3 Funzionari	base
	evoluto	➡		evoluto

TABELLA 4)

FIGURE PROFESSIONALI ATTUALI			FIGURE PROFESSIONALI CORRISPONDENTI NELLE AREE/LIVELLI DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE		
categoria	livello		area	livello	
A		Addetto ai servizi ausiliari	OPERATORI	INGRESSO (in prima applicazione confluisce nel livello di ingresso dell'area degli operatori il personale di categoria A con anzianità inferiore a 5 anni)	Addetto ai servizi ausiliari
		Operaio			Operaio
		Operatore d'appoggio negli asili-nido e nelle scuole dell'infanzia			Operatore d'appoggio negli asili-nido e nelle scuole dell'infanzia
		Addetto ai servizi socio-assistenziali			Ausiliario nei vari indirizzi
		Ausiliario			Ausiliario nei vari indirizzi
A		Addetto ai servizi ausiliari	OPERATORI	BASE (in prima applicazione confluisce nel livello base dell'area degli operatori il personale di categoria A con anzianità almeno pari a 5 anni)	Operatore dei servizi ausiliari
		Operaio			Operaio qualificato nei vari mestieri
		Operatore d'appoggio negli asili-nido e nelle scuole dell'infanzia			Operatore d'appoggio negli asili-nido e nelle scuole dell'infanzia
		Addetto ai servizi socio-assistenziali			Operatore d'appoggio ai servizi socio-assistenziali e sanitari
		Ausiliario			Operatore dei servizi ausiliari




FIGURE PROFESSIONALI ATTUALI			FIGURE PROFESSIONALI CORRISPONDENTI NELLE AREE/LIVELLI DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE		
categoria	livello		area	livello	
B	BASE	Autista di rappresentanza	OPERATORI	BASE	Autista di rappresentanza
		Operatore socio-assistenziale			Operatore socio-assistenziale ad es.
		Operaio qualificato nei vari mestieri			Operaio qualificato nei vari mestieri ad esaurimento
		- Operatore dei servizi ausiliari - Cameriere ex IPAB			Operatore dei servizi ausiliari
		Operatore dei servizi consiliari (CONSIGLIO PROVINCIALE)			Operatore dei servizi consiliari (CONSIGLIO PROVINCIALE)
		Aiuto cuoco			Aiuto cuoco
		Operatore tecnico di laboratorio ex IPAB			Operatore tecnico di laboratorio
		Operatore specializzato parrucchiere ex IPAB			Operatore specializzato parrucchiere
		Operatore amm.vo ad es.			Operatore amm.vo ad es.
		Centralinista			Centralinista

FIGURE PROFESSIONALI ATTUALI			FIGURE PROFESSIONALI CORRISPONDENTI NELLE AREE/LIVELLI DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE		
categoria	livello		area	livello	
B	EVOLUTO	Operaio specializzato nei vari mestieri	OPERATORI	EVOLUTO	Operaio specializzato nei vari mestieri (in prima applicazione confluisce in questa figura professionale anche il personale operaio ex Cat. B base con almeno cinque anni di anzianità)
		Operatore socio-sanitario			Operatore socio-sanitario
		Operatore con compiti di vigilanza, esclusi compiti di polizia locale			Operatore con compiti di vigilanza, esclusi compiti di polizia locale
		Operatore addetto alla centrale unica di risposta			Operatore addetto alla centrale unica di risposta
		Cuoco specializzato			Cuoco specializzato
		Coadiutore amministrativo			Coadiutore amministrativo
		Coadiutore turistico			Coadiutore turistico
		Coadiutore turistico ad esaurimento			Coadiutore turistico ad esaurimento
		Coadiutore tecnico			Coadiutore tecnico
		Coadiutore catastale			Coadiutore catastale
		Coadiutore tavolare			Coadiutore tavolare
		Coadiutore storico culturale			Coadiutore storico culturale
		Coadiutore grafico			Coadiutore grafico
		Autista di rappresentanza ad esaurimento			Autista di rappresentanza ad esaurimento
		Coordinatore di servizi			Coordinatore di servizi ad es.
		Massaggiatore			Massaggiatore ad es.
		Operatore di animazione			Operatore di animazione
		Tecnico di laboratorio			Tecnico di laboratorio
		Centralinista specializzato			Centralinista specializzato



FIGURE PROFESSIONALI ATTUALI			FIGURE PROFESSIONALI CORRISPONDENTI NELLE AREE/LIVELLI DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE		
categoria	livello		area	livello	
C	BASE	Guardia ittico-venatoria	ISTRUTTORI	BASE	Guardia ittico-venatoria
		Sorvegliante idraulico			Sorvegliante idraulico
		Assistente (nei diversi indirizzi)			Assistente (nei diversi indirizzi)
		Assistente per I beni mediatici			Assistente per I beni mediatici
		Coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza di almeno 8 unità			Coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza
		Operatore tecnico			Operatore tecnico
		Assistente addetto alla sicurezza (Security)			Assistente addetto alla sicurezza (Security)
		Assistente museale			Assistente museale
		Assistente indirizzo tecnico scientifico (MUSE)			Assistente indirizzo tecnico scientifico (MUSE)
		Assistente ambientale per le aree protette			Assistente ambientale per le aree protette
		Agente polizia municipale			Agente polizia municipale
		Custode forestale			Custode forestale
		Operatore territoriale			Operatore territoriale
		Educatore asili nido			Educatore asili nido
		Infermiere			Infermiere generico ad es.
		Animatore			Animatore
		Odontotecnico			Odontotecnico

FIGURE PROFESSIONALI ATTUALI			FIGURE PROFESSIONALI CORRISPONDENTI NELLE AREE/LIVELLI DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE		
categoria	livello		area	livello	
C	EVOLUTO	Collaboratore (nei diversi indirizzi)	ISTRUTTORI	EVOLUTO	Collaboratore (nei diversi indirizzi)
		Collaboratore tecnico scientifico (Muse)			Collaboratore tecnico scientifico (Muse)
		Collaboratore ambientale per le aree protette			Collaboratore ambientale per le aree protette
		Collaboratore sanitario del centro per l'infanzia			Collaboratore sanitario del centro per l'infanzia
		Giornalista pubblico diplomato			Giornalista pubblico diplomato
					Custode forestale esperto (in prima applicazione è inquadrato il personale custode forestale ex cat. C base con almeno cinque anni di anzianità)
		Pilota di elicottero			Pilota di elicottero
		Tecnico audiometrista ex IPAB			—
		Tecnico audioprotesista ex IPAB			—
		Educatore professionale ex IPAB			Educatore professionale ad es.
		Fisioterapista ex IPAB			—
		Infermiere professionale			Infermiere professionale ad es.
		Dietista ex IPAB			—
		Logopedista ex IPAB			—
		Coordinatore P.M. (a totale riserva interna, ove esistano i Corpi)			Coordinatore P.M. (a totale riserva interna, ove esistano i Corpi)

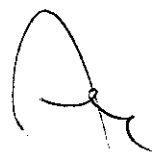
FIGURE PROFESSIONALI ATTUALI			FIGURE PROFESSIONALI CORRISPONDENTI NELLE AREE/LIVELLI DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE		
categoria	livello		area	livello	
D	BASE	Assistente sociale	FUNZIONARI	BASE	Assistente sociale
		Tecnico specialista (con ind. nelle varie professioni)			Tecnico specialista (con ind. nelle varie professioni)
		- Funzionario (nei diversi indirizzi) - Funzionario ex IPAB			Funzionario (nei diversi indirizzi)
		Funzionario indirizzo conservatore scientifico (nei diversi indirizzi disciplinari) MUSE			Funzionario indirizzo conservatore scientifico (nei diversi indirizzi disciplinari) MUSE
		Funzionario collaboratore in materie tecniche			Funzionario collaboratore in materie tecniche
		Funzionario collaboratore in materia di restauro/conservazione di beni culturali			Funzionario collaboratore in materia di restauro/conservazione di beni culturali
		Funzionario restauratore			Funzionario restauratore (*)
		Funzionario museale			Funzionario museale
		Funzionario abilitato (nei diversi indirizzi)			Funzionario abilitato (nei diversi indirizzi)
		Funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente			Funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente
		Funzionario addetto alla sicurezza (security)			Funzionario addetto alla sicurezza (security)
		Funzionario collaboratore/coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari delle ex IPAB			Funzionario collaboratore/coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari
		Avvocato			Avvocato
		Funzionario P.M.			Funzionario P.M.
		Giornalista pubblico			Giornalista pubblico
		Vice segretario Comuni (ex 8°)			Vice segretario Comuni (ex 8°)
				Educatore professionale (*)	
				Educatore asili nido (*)	
D	BASE		FUNZIONARI	BASE	<u>figure professionali sanitarie non mediche (*)</u> : - Tecnico audiometrista (*) - Tecnico audioprotesista (*) - Fisioterapista (*) - Dietista (*) - Terapista occupazionale (*) - Logopedista (*) - Tecnico della riabilitazione psichiatrica (*)
(*) in prima applicazione è inquadrato il personale di categoria C in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 di questo accordo					

FIGURE PROFESSIONALI ATTUALI			FIGURE PROFESSIONALI CORRISPONDENTI NELLE AREE/LIVELLI DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE		
categoria	livello		area	livello	
D	EVOLUTO	Avvocato cassazionista	FUNZIONARI	EVOLUTO	Avvocato cassazionista
		Funzionario esperto (nei vari indirizzi)			Funzionario esperto (nei vari indirizzi)
		Giornalista pubblico esperto			Giornalista pubblico esperto
		Funzionario collaboratore esperto			Funzionario collaboratore esperto
		Funzionario esperto conservatore			Funzionario esperto conservatore
		Funzionario esperto tecnico e catastale			Funzionario esperto tecnico e catastale
		Funzionario esperto P.M			Funzionario esperto P.M
		Funzionario collaboratore responsabile dei servizi ex IPAB			Funzionario collaboratore responsabile dei servizi ad es.
		Funzionario coordinatore dei servizi ex IPAB			Funzionario coordinatore dei servizi ad es.
		Funzionario responsabile unità operativa complessa ex IPAB			Funzionario responsabile unità operativa complessa ad es.
		Direttore ex IPAB 2 ^a e 3 ^a cat.			Direttore ex IPAB 2 ^a e 3 ^a cat. ad es.
		Coordinatore servizi sociali			Coordinatore servizi sociali
		Vice segretario Comuni (ex 9°)			Vice segretario Comuni (ex 9°)
					Assistente sociale esperto
					Tecnico specialista esperto (con ind. nelle varie professioni)
					Funzionario esperto indirizzo conservatore scientifico (nei diversi indirizzi disciplinari) MUSE
					Funzionario esperto collaboratore in materie tecniche
					Funzionario esperto collaboratore in materia di restauro/conservazione di beni culturali
					Funzionario esperto restauratore
					Funzionario esperto museale
					Funzionario abilitato esperto (nei diversi indirizzi)
					Funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente esperto
					Funzionario addetto alla sicurezza (security) esperto
					Funzionario collaboratore/coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari esperto

ALLEGATO 4a)

Tabella di corrispondenza

Progressione tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 4 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella categoria B del precedente sistema di classificazione oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella categoria B del precedente sistema di classificazione
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 4 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione



ALLEGATO 5) NUOVO ORDINAMENTO
Aree - Livelli - Posizioni retributive

AREA 1			AREA 2		AREA 3		IMPORTI POSIZIONI RETRIBUTIVE		
INGRESSO	BASE	EVOLUTO	BASE	EVOLUTO	BASE	EVOLUTO	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025
1.1							13.395,60	13.853,64	15.186,12
1.2							13.852,20	14.319,72	15.680,04
1.3							14.372,16	14.850,72	16.242,60
1.4							14.854,20	15.342,84	16.764,12
1.5							15.462,96	15.964,32	17.422,56
1.6							16.193,47	16.710,10	18.212,69
	1.1						14.447,52	14.931,96	16.341,24
	1.2						14.980,20	15.475,92	16.917,60
	1.3						15.512,88	16.019,76	17.493,84
	1.4						16.007,64	16.524,72	18.028,92
	1.5						16.641,72	17.172,12	18.714,96
	1.6						17.402,62	17.949,00	19.538,21
		1.1					15.440,88	15.942,96	17.403,48
		1.2					16.011,60	16.525,68	18.020,88
		1.3					16.582,32	17.108,28	18.638,16
		1.4					17.165,76	17.703,84	19.269,24
		1.5					17.863,32	18.416,16	20.024,04
		1.6					18.700,39	19.270,94	20.929,80
			2.1				16.798,56	17.333,88	18.891,12
			2.2				17.420,04	17.968,44	19.563,60
			2.3				18.041,52	18.602,88	20.235,84
			2.4				19.233,72	19.820,04	21.525,48
			2.5				20.451,24	21.063,12	22.842,72
			2.6				21.912,26	22.554,82	24.423,41
				2.1			18.960,24	19.552,20	21.274,08
				2.2			19.733,88	20.342,04	22.110,96
				2.3			20.469,48	21.093,00	22.906,68
				2.4			21.839,40	22.491,48	24.388,56
				2.5			23.247,12	23.928,84	25.911,48
				2.6			24.936,38	25.653,67	27.738,98
					3.1		20.514,60	21.150,84	23.001,72
					3.2		21.402,36	22.057,20	23.962,20
					3.3		22.252,08	22.924,80	24.881,40
					3.4		23.114,52	23.805,24	25.814,40
					3.5		24.573,12	25.294,32	27.392,16
					3.6		26.323,44	27.081,22	29.285,47
						3.1	24.220,68	24.954,00	27.087,48
						3.2	25.159,20	25.912,32	28.102,80
						3.3	26.135,76	26.909,16	29.159,16
						3.4	27.074,40	27.867,48	30.174,60
						3.5	28.608,96	29.434,20	31.834,68
						3.6	30.450,43	31.314,26	33.826,78

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

NOTA A VERBALE CONGIUNTA A.P.Ra.N. – ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le parti firmatarie di questo accordo assumono l'impegno di promuovere la verifica presso gli enti destinatari del presente ordinamento circa la sussistenza delle esigenze organizzative per l'individuazione delle figure professionali di "Operatore tecnico di protezione civile" e di "Operatore/Sperimentatore prove materiali".

Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla destinazione delle risorse contrattuali necessarie per completare lo scorrimento della graduatoria in essere per la progressione verticale dal livello base al livello evoluto della categoria D. La decorrenza è fissata dalla data di assunzione dei provvedimenti di inquadramento e comunque non oltre il termine di applicazione del presente ordinamento.

Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano, a fronte di obiettive criticità che si dovessero riscontrare in fase applicativa delle disposizioni contenute nel presente accordo, a ritrovarsi al tavolo contrattuale per valutare collegialmente le possibili soluzioni.

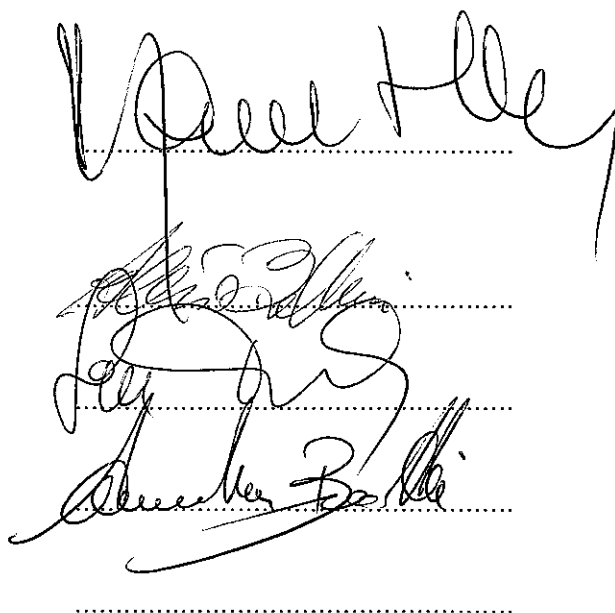
per l'A.P.Ra.N.

per C.G.I.L. F.P.

per C.I.S.L. F.P.

per U.I.L. FPL - Enti locali

per Fe.N.A.L.T.



Trento, 12 / 01 / 2026